



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VICENZA

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BURICELLI	MARCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MARCHESINI	GIUSEPPE	Relatore
<input type="checkbox"/>	LA PROVA	MARIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1280/12 depositato il 06/11/2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6503SL02101/2012 IRAP 2007 IRES-IVA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI VICENZA

proposto dai ricorrenti:

difeso da:
DALLA PIETRA FRANCESCO
CONTRA' VESCOVADO 8/B 36100 VICENZA VI

difeso da:
MENEGOTTO MASSIMO
CONTRA' VESCOVADO 8/B 36100 VICENZA VI

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 1280/12

UDIENZA DEL

13/03/2013 ore 09:30

SENTENZA

N°

75/05/2013

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

7 GIU 2013

Il Segretario

(SALERNO ANNA)

1280/12-avviso di accertamento n. T6503SL02101/2012: ired, irap, iva e correlativi accessori di legge: anno di imposta 2007.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società _____, in persona del legale rappresentante pro-tempore, _____, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Menegotto Massimo e Dalla Pietra Francesco di Vicenza, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. T6503SL02101/2012, notificato il 05.07.2012, ai fini ired, irap, iva e correlativi accessori di legge per l'anno di imposta 2007.

Ciò, in dipendenza, in via esclusiva, delle conclusioni contenute nel verbale di accertamento in materia di lavoro della direzione provinciale del lavoro di Vicenza n. 1/93-2010 del 31.08.2010.

Gli ispettori della DPL - nell'esaminare i rapporti esistenti tra la società ricorrente _____ e la "Cooperativa _____", la quale, nel periodo dal mese di ottobre 2007 al mese di ottobre 2008, effettuò lavori di facchinaggio presso _____, ritennero che la "Cooperativa" non avrebbe apportato capitali, materiali, macchinari o attrezzature e nemmeno autonoma gestione aziendale, né avrebbe assunto alcun rischio d'impresa, e dedussero che la "Cooperativa" medesima si sarebbe limitata a fornire semplice manodopera da inserire nel ciclo produttivo dell'azienda al pari degli altri dipendenti della predetta società.

La parte ricorrente censura l'operato dell'agenzia delle entrate, per quanto qui interessa, con i seguenti principali motivi:

- 1) inammissibilità ed illegittimità della divisione operata dall'ufficio;
- 2) assenza di motivazione. Carenza probatoria;
- 3) infondatezza della pretesa;
- 4) impugnazione verbale DPL.;
- 5) quanto all'asserita mancata prova dell'inerenza dei costi all'attività espletata;
- 6) istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'avviso impugnato.

La parte ricorrente, conclusivamente, chiede:

- in via preliminare: sospendersi la provvisoria esecuzione dell'avviso di accertamento impugnato;
- nel merito: dichiararsi non dovute le somme pretese con l'avviso di accertamento impugnato, e annullarsi e/o dichiararsi nullo, illegittimo, invalido e comunque inefficace l'avviso de quo;
- in ogni caso: condannarsi l'agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di giudizio.

L'agenzia delle entrate, direzione provinciale di Vicenza, costituendosi in giudizio, contesta e confuta le argomentazioni e le eccezioni della società ricorrente, e, conclusivamente, chiede il rigetto del ricorso e la conferma degli avvisi di accertamento impugnati, con vittoria di spese (euro 664,88).

MOTIVI DELLA DECISIONE

La chiesta sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato fu accolta da questa CTP. di Vicenza, sez. 5^a, con ordinanza 18.12.2012, n. 143/05/2012, depositata in segreteria il 21.12.2012.

Per quanto attiene il primo motivo di ricorso, concernente l'inammissibilità ed illegittimità della divisione operata dall'ufficio, questo Collegio ritiene di poter affermare che l'agenzia delle entrate è legittimata a procedere all'attività accertativa sulla base di segnalazioni di altri enti pubblici (organi ed amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, società ed enti di assicurazione e società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi; cfr. articoli 51 e 52, DPR. n. 633/1972 e 33, DPR. n. 600/1973).

Ne consegue che la doglianza è infondata e va rigettata.

In ordine al secondo motivo di ricorso, con il quale la società ricorrente lamenta l'assenza di motivazione e la carenza probatoria, questa Commissione rileva che per l'integrazione dell'elemento della motivazione è sufficiente che l'atto riveli l'iter logico seguito dall'ufficio per l'accertamento e non anche ne dimostri la fondatezza in concreto, condizione questa che si richiede non già ai fini della motivazione, ma a quello distinto della prova.

Nel caso in esame, l'agenzia delle entrate sostiene, in base ad un verbale del nucleo carabinieri dell'ispettorato del lavoro di Vicenza, (1) che la "Cooperativa _____" svolse illecitamente l'attività di agenzia di lavoro interinale mediante la ricerca, la selezione del personale e l'invio alle imprese senza alcun contratto; e (2) che la società ricorrente _____

impiegò un lavoratore (_____), nel periodo da 01.07.2007 al 15.10.2008, con inserimento nel proprio ciclo produttivo, dissimulando il rapporto di lavoro.

Su queste premesse di fatto l'ufficio non ha ammesso in deduzione i costi documentati dalle fatture della "Cooperativa _____" né ai fini ired, in quanto riferibili a fatti costituenti reato (art. 14 co. 4 bis L. 537/1993), né ai fini irap, in quanto costi per personale dipendente, e allo stesso modo ha disconosciuto la detraibilità dell'iva di cui alle medesime fatture, ritenendo le stesse relative ad operazioni soggettivamente inesistenti.

In punto di motivazione l'atto è completo e consente al destinatario di difendersi con piena cognizione dei presupposti di fatto e di diritto su cui l'ufficio fonda l'accertamento.

Ciò naturalmente non significa che l'accertamento è fondato perché, a questo fine, occorre che quei presupposti di fatto siano provati. Questo è un problema diverso, che non attiene alla motivazione, che è un elemento dell'atto la cui eventuale assenza non è emendabile nel processo, bensì alla prova che può, ove non ricavabile in tutto o in parte dall'atto, essere data anche nella sede processuale.

Ed è sotto questo distinto profilo, oggetto del secondo motivo di gravame, che il ricorso è fondato.

L'ufficio ha fatto proprie, sic et simpliciter, alcune apodittiche affermazioni contenute nel verbale del nucleo carabinieri dell'ispettorato del lavoro di Vicenza come se si trattasse di "fatti" accertati dai verbalizzanti, come tali assistiti da fede privilegiata, laddove, per la natura stessa di quelle affermazioni, è indispensabile che all'accertamento di fatti materiali si sia unito anche un giudizio sulla loro qualificazione dal punto di vista giuridico.

Il fatto che la "Cooperativa" abbia mandato un operaio per l'esecuzione di lavorazioni presso lo stabilimento della ricorrente (o in altro luogo da questa indicato) può conciliarsi sia con l'ipotesi dell'appalto che con quella della somministrazione di manodopera; e per stabilire se si sia trattato della prima o della seconda ipotesi occorrerebbe sapere se nell'esecuzione di quelle lavorazioni l'operaio in questione ha seguito direttive impartite dalla "Cooperativa" o invece è stato inserito nel normale ciclo produttivo della ricorrente.

Questo particolare, non essendo stato oggetto di constatazione diretta dei verbalizzanti (posto che l'accesso di questi ultimi è avvenuto ad anni di distanza: segnatamente in data 31.08.2010), non può essere assunto come un fatto certo, non bisognoso di una prova specifica, allo stato del tutto assente. Né può opporsi che quel verbale è divenuto definitivo, e come tale inoppugnabile. La ricorrente ne ha infatti documentato l'avvenuta impugnazione nella sede competente.

In ogni caso, attesa la piena autonomia della giurisdizione tributaria, è discutibile che una eventuale inoppugnabilità di atti amministrativi non direttamente impugnabili avanti al giudice tributario possa assumere di fronte a quest'ultimo un'autorità pari al giudicato o a quella di un rapporto tributario resosi definitivo per mancata impugnazione.

La Commissione, nel caso in esame, non ha a disposizione elementi di giudizio idonei ad affermare, sia pur con qualche margine di dubbio, che la ricorrente si sia fatta procacciare in modo illegale un lavoratore da soggetto non autorizzato. Le affermazioni in tal senso contenute nel verbale del nucleo carabinieri dell'ispettorato del lavoro di Vicenza e fatte proprie sic et simpliciter dall'Agenzia delle Entrate sono allo stato del tutto sfornite di prova.

L'accoglimento del secondo motivo ha effetto assorbente rispetto ad ogni altra questione proposta dalle parti in causa e determina, da solo, l'accoglimento del ricorso.

La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, dichiara la nullità dell'avviso di accertamento impugnato. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.

Vicenza, così deciso nella camera di consiglio del 13 marzo 2013.

Il relatore

G. Marchesini

Il presidente

F. Belli